



REGIONE DEL VENETO
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1735 del 18/12/2015

Il Direttore Generale di questa Azienda Ospedaliera dott. Claudio Dario, nominato con D.P.G.R. n. 220 del 29.12.2012 coadiuvato da:

Direttore Amministrativo	- Dott. Eugenio Possamai
Direttore Sanitario	- Dott. Daniele Donato

Ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO

Approvazione Regolamento per l'accesso, la circolazione ed il parcheggio dei veicoli all'interno dell'area ospedaliera.

NOTE TRASPARENZA

Con il presente provvedimento si approva il nuovo Regolamento per l'accesso, la circolazione ed il parcheggio dei veicoli all'interno dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1735 del 18/12/2015

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'accesso, la circolazione ed il parcheggio dei veicoli all'interno dell'area ospedaliera.

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si approva il nuovo Regolamento per l'accesso, la circolazione ed il parcheggio dei veicoli all'interno dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

Il Direttore della **UOC Gestione della Logistica** riferisce:

L'Azienda Ospedaliera di Padova, come previsto dall'Atto Aziendale, approvato da ultimo con Deliberazione del Direttore Generale n. 970 del 12/9/2014, ha quale compito istituzionale quello di garantire nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale le funzioni assistenziali a tutela del bene fondamentale della salute, assicurando la piena integrazione con le funzioni di didattica e di ricerca proprie dell'Università degli Studi di Padova e ponendo "la persona" in tutte le sue accezioni e declinazioni - paziente, utente, operatore, cittadino, studente - al centro delle proprie scelte gestionali ed organizzative.

La traduzione concreta di tale principio comporta, tra l'altro, la necessità di garantire una migliore accessibilità all'area ospedaliera e di migliorare la gestione e il decoro di tutta l'area esterna alle strutture ospedaliere a cui l'Azienda Ospedaliera già regolarmente provvede, adottando nuovi provvedimenti organizzativi volti a risolvere le principali problematiche esistenti tra le quali riveste un carattere di particolare rilevanza quella degli accessi, della viabilità e dei parcheggi.

In questa prospettiva, considerato che l'attuale assetto proprietario delle aree è in capo a diversi Enti Pubblici tant'è che sono presenti anche rapporti concessori, questa Azienda ha ritenuto necessario convocare una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/1990 tra l'Azienda stessa, l'Università degli Studi di Padova e l'Amministrazione Comunale di Padova, per effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti finalizzato a realizzare gli obiettivi sopra esposti.

Responsabile Procedimento:
Responsabile Istruttoria:

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

A conclusione di tale Conferenza è stato sottoscritto un Protocollo di intesa tra le parti recepito con deliberazione n. 253 del 27.02.2015, il quale prevede che la gestione unitaria della predetta area spetta all'Azienda Ospedaliera.

Allo scopo di garantire le esigenze fondamentali di sicurezza sanitaria e non sanitaria nonché l'accesso ai servizi assistenziali ed una più efficiente fruizione degli stessi attraverso una progressiva riduzione del traffico interno e una migliore regolamentazione della sosta per garantirla a chi ne ha effettiva necessità, coerentemente con i contenuti del Protocollo sopra citato, è stato predisposto un Regolamento per disciplinare l'accesso, la circolazione ed il parcheggio all'interno dell'area ospedaliera che si propone di approvare con il presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della suestesa proposta e accertato che il Direttore della **UOC Gestione della Logistica** ha attestato la regolarità amministrativa della stessa in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale ;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 220 del 29.12.2012.

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il regolamento per l'accesso, la circolazione ed il parcheggio dei veicoli all'interno dell'area ospedaliera, documento che viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

2. di stabilire l'entrata in vigore del regolamento a decorrere dal 01.03.2016;
3. di dare mandato al Direttore della UOC Gestione della Logistica di curare tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Il Direttore Generale
Dott. Claudio Dario

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO, LA CIRCOLAZIONE ED IL PARCHEGGIO DEI VEICOLI ALL'INTERNO DELL'AREA OSPEDALIERA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1

Premessa

Il presente regolamento viene approvato tenuto conto del protocollo di intesa sottoscritto in data 11.02.2015 tra l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Università degli Studi di Padova e l'Amministrazione Comunale di Padova per la gestione dell'area scoperta del complesso Azienda Ospedaliera di Padova – Università di Padova di via Giustiniani, recepito con deliberazione dell'Azienda Ospedaliera n. 253 del 27.02.2015, il quale prevede che la gestione unitaria della predetta area spetta all'Azienda Ospedaliera.

Art. 1.2

Finalità

Coerentemente con i contenuti del protocollo di cui al precedente articolo le finalità del regolamento sono di garantire le esigenze fondamentali di sicurezza sanitaria e non sanitaria nonché l'accesso ai servizi assistenziali ed una più efficiente fruizione degli stessi attraverso una progressiva riduzione del traffico interno e una migliore regolamentazione della sosta, per garantirla a chi ne ha effettiva necessità offrendo un ambiente più confortevole a parenti, visitatori e operatori.

Art. 1.3

Area soggetta a regolamentazione

Il presente regolamento disciplina gli accessi, la circolazione ed il parcheggio dei veicoli all'interno del complesso ospedaliero che si configura come area privata "assoggettata ad uso pubblico" o comunque quale area demaniale aperta al pubblico transito. Pertanto alla stessa si applicano le norme relative alla segnaletica stradale del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione.

Art. 1.4

Principi di carattere generale

Con l'ingresso e la sosta nell'area ospedaliera i dipendenti, gli utenti, i fornitori e, più in generale, chiunque altro vi acceda in quanto autorizzato, accettano le condizioni e le regole del presente Regolamento e ne sono tenuti all'osservanza. A tal proposito verrà data la massima pubblicità allo stesso attraverso l'esposizione all'interno dell'Azienda e la pubblicazione nei siti internet ed intranet aziendali. In caso di non accettazione del Regolamento è necessario lasciare l'area ospedaliera entro 15 minuti dall'ingresso.

La circolazione dei veicoli all'interno dell'Azienda Ospedaliera deve avvenire in modo da non costituire mai pericolo od intralcio per l'attività ospedaliera e/o sanitaria, con particolare riguardo alle aree di accesso al Pronto Soccorso ed ai Reparti. In ogni caso, dovrà essere salvaguardata la sicurezza stradale e la fluidità del traffico.

Il transito ed il parcheggio dei veicoli devono avvenire in modo tale da garantire che le vie di circolazione e gli spazi in prossimità degli ingressi alle strutture o degli accessi alle aree restino sempre sgombri al fine di assicurarne l'utilizzazione in caso di emergenza o di necessità. E' vietato sostare con il motore acceso.

Il parcheggio dei veicoli all'interno dell'area ospedaliera è consentita solo negli spazi specificatamente individuati per ciascuna tipologia di veicolo (auto/moto/bici) con idonea segnaletica verticale e/o orizzontale e per il tempo strettamente necessario.

L'utilizzo dei parcheggi dell'Azienda Ospedaliera sia interni che esterni non comporta alcun obbligo di vigilanza e/o custodia o responsabilità a carico dell'Azienda stessa che, in ogni caso, non risponde di danni arrecati ai veicoli in sosta né al loro furto in tutto od in parte né per eventuali accessori od oggetti ivi contenuti.

In ogni caso, l'accesso all'Azienda Ospedaliera costituisce per gli utenti accettazione delle regole del presente regolamento di circolazione e sosta all'interno dell'area ospedaliera e delle relative sanzioni.

Gli utenti si assumono altresì ogni responsabilità per eventuali danni, per cause e/o fatti a loro riconducibili, prodotti agli altrui veicoli o persone, nonché agli immobili, alle strutture, alle pertinenze ed alle attrezzature dell'Azienda Ospedaliera.

Art. 1.5

Limiti di velocità all'interno dell'area ospedaliera

Il limite di velocità all'interno dell'area ospedaliera è stabilito in 20 Km orari.

Art. 1.6

Segnaletica stradale

La segnaletica stradale all'interno dell'Azienda Ospedaliera é predisposta e installata a cura e sotto la responsabilità dell'Ufficio Tecnico, in conformità alle esigenze di viabilità dell'Ospedale di volta in volta rilevate ed in relazione allo stato dei luoghi.

Art. 1.7

Monitoraggio dei transiti

Gli accessi e le uscite dall'area ospedaliera sono dotati di un sistema di monitoraggio automatico effettuato mediante l'utilizzo di telecamere allo scopo di garantire il miglioramento della sicurezza e della viabilità.

Il sistema, nel rispetto della normativa sulla Privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, consente di rilevare i flussi veicolari sia in

entrata che in uscita mediante l'acquisizione del codice alfanumerico della targa e dell'immagine del contesto del veicolo con la cancellazione automatica di tutti gli altri particolari presenti.

Le immagini registrate vengono conservate e visualizzate nei termini previsti dalla normativa vigente. Il monitoraggio è volto a rilevare il grado di osservanza del regolamento aziendale di accesso veicolare a tutela degli interessi di tutte le categorie di persone aventi titolo all'accesso e della sicurezza delle stesse.

Art. 1.8

Veicoli autorizzati all'ingresso nell'area ospedaliera

L'ingresso nell'area ospedaliera da parte dei veicoli avviene attraverso i passi carrai regolati da sbarre e/o cancelli mobili e presidiati dal Servizio di Portineria dell'Azienda e/o da telecamere.

Sono autorizzati ad accedere all'interno dell'area ospedaliera i seguenti veicoli:

- a) autoambulanze e mezzi di soccorso, veicoli del VV.FF., delle Forze dell'Ordine e/o della Pubblica Autorità;
- b) automezzi dell'Azienda o di altre Aziende Sanitarie munite di contrassegno autoadesivo aziendale od altro segno distintivo, anche esterno;
- c) automezzi dei soggetti autorizzati dalla Direzione Aziendale e segnalati con apposita comunicazione al Servizio Portineria;
- d) automezzi degli utenti, dei dipendenti e dei fornitori nei termini e con i limiti riportati nei successivi articoli.

TITOLO II

ACCESSO DEGLI UTENTI

Art. 2.1

Categorie autorizzate

Sono autorizzati all'ingresso ed al parcheggio in area ospedaliera, previa verifica da parte del personale di portineria, le seguenti categorie di utenti:

- a) utenti diretti al Pronto Soccorso per il ricorso a cure urgenti;
- b) portatori di handicap purché l'automezzo su cui viaggiano sia munito di regolare contrassegno rilasciato dalla competente Autorità Amministrativa;
- c) utenti con patologie invalidanti ed evidenti difficoltà motorie e loro accompagnatori che accedano all'Azienda Ospedaliera per terapie, esami diagnostici e prelievi;
- d) utenti per i quali sia stato programmato un ricovero per il solo tempo strettamente necessario all'accompagnamento in reparto del paziente;
- e) accompagnatori dei degenti dimissionari;

- f) donne in stato di gravidanza per visite, indagini diagnostiche e corsi pre-parto purché munite di attestazione rilasciata dalle strutture ospedaliere;
- g) genitori con figli ricoverati in pediatria ai quali viene rilasciato apposito pass per la durata del ricovero da parte della UOC Gestione della Logistica;
- h) utenti per visite ed esami diagnostici programmati durante le aperture straordinarie serali, prefestive e festive.

In presenza di ulteriori motivate e documentate situazioni di necessità non ricomprese nelle precedenti categorie, la UOC Gestione della Logistica può rilasciare autorizzazioni di accesso e sosta di durata limitata.

TITOLO III

ACCESSO DEI DIPENDENTI E DEGLI UNIVERSITARI CONVENZIONATI

Art. 3.1

Categorie autorizzate

Il personale dipendente e universitario convenzionato é autorizzato ad accedere col proprio automezzo ed a parcheggiare all'interno dell'area ospedaliera limitatamente ai seguenti casi e solo per motivi di servizio:

- a) dopo le ore 16.00 nei giorni feriali e senza limitazione di orario nei giorni di sabato e festivi, previa esibizione del contrassegno H azzurro; in particolare l'utilizzo di tale contrassegno è consentito al personale che deve effettuare il servizio notturno. Il possesso di tale pass consente al personale anche la sosta gratuita presso il parcheggio Orus nelle giornate di sabato dalle ore 6.30 alle ore 21.30 esclusivamente per motivi di servizio;
- b) dopo le ore 12.00 ed entro le ore 06.00 del giorno successivo al personale di pronta disponibilità previa esibizione del relativo pass;
- c) per l'intera giornata se in possesso del pass a pagamento rilasciato per motivi di salute a seguito di valutazione ed autorizzazione da parte del Servizio di Medicina Preventiva dei lavoratori;
- d) per l'intera giornata se in possesso del pass a pagamento rilasciato per gravidanza e maternità fino al compimento del primo anno di età del figlio/a;
- e) per l'intera giornata per i portatori di handicap purché l'automezzo su cui viaggiano sia munito di regolare contrassegno rilasciato dalla competente Autorità Amministrativa di cui sia stata comunicata all'Azienda la titolarità e la data di scadenza.

La violazione del presente regolamento da parte del personale dipendente costituisce illecito disciplinare e come tale è soggetta a valutazione in aderenza alla procedura operativa relativa ai procedimenti disciplinari.

Art. 3.2
Obbligo di esibizione dei contrassegni

I pass di accesso all'area ospedaliera non sono cedibili a terzi e devono essere obbligatoriamente esposti all'ingresso e durante la sosta nell'autovettura in modo da renderli visibili dall'esterno.

I pass sono di esclusiva proprietà dell'Azienda, la quale si riserva la facoltà di ritirarli in qualsiasi momento in caso di utilizzo difforme da quello consentito.

I titolari dei pass sono tenuti a custodirli con cura e diligenza in modo da evitarne la distruzione, la sottrazione o lo smarrimento.

Il rilascio dei pass è di competenza della UOC Gestione della Logistica. Il personale di portineria è autorizzato, dopo il controllo, al ritiro dei pass scaduti e dei pass in possesso a persone diverse da quelle autorizzate e quindi a vietare alle stesse l'ingresso con l'auto.

La sostituzione potrà avere luogo solo ed esclusivamente previa sottoscrizione presso la UOC Gestione della Logistica di un'apposita denuncia che verrà poi trasmessa alla competente autorità di pubblica sicurezza.

I pass verranno rilasciati su compilazione di apposita richiesta con allegata idonea certificazione attestante il diritto.

E' fatto obbligo di comunicare il numero di targa del veicolo che sarà utilizzato e anche di quella nuova in caso di sostituzione dello stesso.

I pass vanno restituiti alla U.O.C. Gestione della Logistica alla cessazione del rapporto di lavoro. La mancata restituzione comporta una trattenuta di euro 20 in busta paga.

TITOLO IV
ACCESSO DEI FORNITORI

Art. 4.1
Categorie autorizzate

E' concesso l'accesso all'area ospedaliera esclusivamente con mezzi commerciali e/o industriali alle seguenti categorie di Ditte che hanno un rapporto contrattuale con l'Azienda:

- a) fornitori di beni e servizi, esclusivamente per le operazioni di carico e scarico;
- b) manutentori di impianti e ditte edili, esclusivamente nelle aree oggetto di intervento e all'interno dei vari cantieri limitatamente al tempo necessario allo scarico degli strumenti di lavoro e del materiale;
- c) ditte addette alla riparazione e manutenzione di attrezzature sanitarie e non, limitatamente al tempo necessario allo scarico degli strumenti di lavoro e dei pezzi di ricambio;

d) corrieri, limitatamente alle operazioni di consegna e prelievo. Le ditte autorizzate ad accedere all'area ospedaliera per le finalità di cui ai punti precedenti hanno l'obbligo di garantire il decoro e la manutenzione dei propri mezzi nonché il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di copertura assicurativa degli stessi.

Art. 4.2
Elenchi Ditte Autorizzate

L'elenco delle Ditte di cui al punto 4.1 che hanno la necessità di accedere all'area ospedaliera dovrà essere fornito dalle competenti Unità Operative aziendali alla UOC Gestione della Logistica per le necessarie verifiche e controlli.

Art. 4.3
Soggetti non autorizzati ad accedere all'area ospedaliera

Non sono autorizzati ad accedere con l'auto personale:

- a) i dipendenti delle ditte titolari di un rapporto contrattuale con l'azienda per la fornitura di beni e servizi;
- b) i dipendenti delle ditte titolari di appalti edili, tecnici ed elettromedicali;
- c) gli informatori scientifici;
- d) i rappresentanti;
- e) gli addetti a dimostrazioni e presentazioni di apparecchiature medicali;
- f) gli assistenti diurni e notturni.

Art. 4.4
Rilascio autorizzazioni di durata limitata

In presenza di motivate richieste e particolari situazioni la UOC Gestione della Logistica può rilasciare dei permessi di accesso e sosta di durata limitata.

Gli stessi vengono predisposti su modelli prestampati nei quali sono indicati la data di rilascio, il periodo di validità, il numero della targa del veicolo.

TITOLO V
CONTROLLI E SANZIONI

Art. 5.1
Controlli

La UOC Gestione della Logistica è incaricata di effettuare controlli sul rispetto delle regole previste dal presente regolamento e ad adottare tutte le misure necessarie finalizzate a prevenire e a sanzionare comportamenti scorretti non in linea con le predette regole.

Art. 5.2

Sanzione della rimozione forzata dei veicoli

Sono soggetti a rimozione forzata in conformità alla normativa indicata all'articolo 1.3 del presente Regolamento nonché agli artt. 354 e 355 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (anche al fine di assicurare condizioni di accesso e libera fuga per la sicurezza ai sensi del D.L.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni), con conseguente pagamento delle spese per l'intervento come di seguito specificato all'art. 5.4, tutti i veicoli che all'interno dell'Azienda Ospedaliera si rinvengano posteggiati:

- a) negli spazi riservati allo stazionamento delle ambulanze e/o dei veicoli di soccorso nonché in prossimità o lungo i percorsi previsti per gli stessi;
- b) al di fuori delle zone riservate alla sosta od al parcheggio od in presenza di divieto di sosta o comunque quando gli stessi non siano collocati secondo le prescrizioni della segnaletica verticale ed orizzontale;
- c) in modo da ostruire, impedire o comunque ostacolare l'accesso agli ingressi carrai e/o pedonali al Pronto Soccorso e alle altre Strutture ospedaliere;
- d) in seconda fila, sui marciapiedi, sulle aiuole o zone verdi, lungo o tra i cordoli posti al centro delle carreggiate, allo sbocco dei passi carrai o delle aree di parcheggio, sugli attraversamenti pedonali, sugli incroci, in curva, in corrispondenza dell'apposita segnaletica di rimozione e/o di divieto di sosta, disposta anche solo in via provvisoria;
- e) davanti od in prossimità dei depositi temporanei dei rifiuti in modo da ostruire il regolare svolgimento del servizio;
- f) negli spazi destinati al carico e scarico delle merci e/o negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinati a servizi;
- g) in modo da costituire ostacolo a manifestazioni autorizzate e ad interventi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo;
- h) in aree di cantiere o laddove debbano essere eseguiti lavori di qualsiasi genere segnalati da apposita cartellonistica;
- i) laddove la sosta costituisca comunque pericolo o intralcio alla circolazione anche nei casi di disposizioni temporanee adeguatamente evidenziate/pubblicizzate con apposita segnaletica e/o cartellonistica.

Art. 5.3

Struttura abilitata a richiedere la rimozione forzata dei veicoli

Al fine dell'accertamento della sussistenza delle condizioni per le quali è prevista la sanzione della rimozione forzata del veicolo descritte al precedente articolo 5.2, è conferito, ai sensi dell'art 13 della L. n. 689 del 24 novembre 1981, alla UOC Gestione della Logistica, competente in materia di viabilità, il potere di comminare la sanzione della rimozione del veicolo, secondo la procedura di seguito descritta.

Verificata la situazione di irregolarità, il responsabile dell'ufficio viabilità o suo sostituto provvede a scattare una fotografia del veicolo incriminato e a redigere un verbale, indicando il giorno, l'ora ed il luogo in cui é stata rinvenuta la vettura, nonché il modello ed il numero di targa del veicolo oltre al motivo che giustifica la rimozione. L'originale del predetto verbale con allegata fotografia viene conservato presso l'ufficio per il caso di contestazioni o richieste di chiarimenti da parte del proprietario del veicolo rimosso, mentre una copia di esso viene consegnata alla Ditta incaricata del servizio al fine di individuare la persona cui porre a carico le spese di intervento del carro-attrezzi, qualora questo sia stato chiamato ma giunga dopo che il trasgressore abbia spontaneamente rimosso la propria vettura. A tale ultimo riguardo fanno comunque sempre fede le dichiarazioni del personale che abbia rilevato la situazione di irregolarità.

Una volta caricata la vettura sul carro-attrezzi, il personale della Ditta esterna incaricata del servizio la trasporta al proprio deposito, ove la trattiene in attesa del pagamento delle relative spese da parte del trasgressore e della sua riconsegna.

Tutte le operazioni di rimozione, trasporto, ricovero, pagamento delle spese e riconsegna delle vetture irregolarmente posteggiate avvengono a cura e sotto la completa ed esclusiva responsabilità della Ditta esterna incaricata del servizio, senza che ciò possa in alcun modo comportare diritti e/o pretese di sorta in capo ai proprietari delle stesse nei confronti dell'Azienda Ospedaliera per danneggiamenti, furto o altro.

Analogamente, resteranno in capo alla Ditta incaricata del servizio tutti gli eventuali danni che il personale di quest'ultima dovesse arrecare a strutture, immobili e/o manufatti di proprietà dell'Azienda.

Art. 5.4

Spese per la rimozione forzata – Modalità di pagamento

Tutte le spese per l'intervento, la rimozione forzata, il deposito, il ricovero e la riconsegna dei veicoli sono a totale carico del proprietario o del conducente il veicolo rinvenuto in una delle situazioni di cui al precedente articolo 5.2.

Detti importi, concordati con separato atto tra l'Azienda Ospedaliera e la Ditta esterna incaricata del servizio, verranno distintamente fissati e stabiliti a seconda che riguardino un semplice intervento senza rimozione, per aver il trasgressore provveduto a spostare spontaneamente il veicolo dopo la richiesta di intervento ma prima dell'arrivo del carro-attrezzi (cd. "diritto di chiamata"), oppure riguardino l'intero procedimento di rimozione forzata, con conseguente ricovero del veicolo presso il deposito della Ditta esterna.

Il pagamento delle spese dovrà comunque avvenire sempre e solamente presso gli uffici della Ditta esterna in quanto nessun dipendente e/o ufficio dell'Azienda Ospedaliera é autorizzato ad incassare o pretendere alcunché in relazione alle stesse.

Agli importi come sopra fissati verrà comunque data adeguata pubblicità all'ingresso ed all'interno dell'Azienda Ospedaliera nonché sul sito aziendale della stessa.

Art. 5.5
Restituzione del veicolo

La restituzione del veicolo avverrà da parte della Ditta incaricata del servizio a fronte del pagamento delle relative spese di intervento, rimozione e deposito e previa identificazione del proprietario o di un suo delegato per la sottoscrizione di apposita dichiarazione di ricevuta del veicolo in precedenza rimosso e dell'assenza di danni conseguenti alla rimozione.

Art. 5.6
Esenzione da responsabilità

L'Azienda Ospedaliera resta completamente esonerata ed esente da ogni responsabilità e colpa per eventuali danni che dovessero verificarsi ai veicoli rimossi, ai loro accessori, pertinenze nonché al loro contenuto in conseguenza delle predette operazioni di rimozione, trasporto, deposito e custodia degli stessi.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.1
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data indicata nella deliberazione di approvazione dello stesso e annulla e sostituisce integralmente ogni altra disposizione e/o regolamento aziendale esistente in materia.

Art. 6.2
Struttura competente

L'attuazione del presente regolamento e delle disposizioni emanate allo scopo dalla Direzione Generale é demandata alla U.O.C. Gestione della Logistica in qualità di Struttura a cui é assegnata la competenza in materia.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore

**S.C. AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Caterina Dalla Zuanna)**

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 18/12/2015

Il Direttore

**S.C. AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Caterina Dalla Zuanna)**

Copia composta di n°15 fogli (incluso il presente) della delibera n. 1735 del 18/12/2015 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore

**S.C. AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Caterina Dalla Zuanna)**
